



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 914

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione delle indennità a sostegno dei lavoratori stagionali ai sensi dell'articolo 8 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 così come introdotto dalla legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7

Il giorno **28 Maggio 2021** ad ore **10:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, recante “Organizzazione degli interventi di politica del lavoro”;
- visto il “Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura” adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 75 del 24 gennaio 2020;
- vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19 e altre disposizioni”;
- vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 “Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022”;
- visto il perdurare della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia da COVID-19 e delle conseguenti misure restrittive sulle attività economiche adottate da Stato e Provincia, che, anche nella prima parte del 2021, hanno riverberato i loro effetti negativi, colpendo duramente, in particolare, i settori del turismo, degli stabilimenti termali, degli impianti a fune e, nelle aree del territorio provinciale a prevalente vocazione turistica, del commercio;
- preso atto che, conseguentemente alla paralisi delle attività produttive, si è resa necessaria l'adozione di un intervento straordinario a sostegno del reddito dei lavoratori trentini impegnati in tali settori di attività;
- vista la legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7 “Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione di bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023” e in particolare l'art. 9, rubricato “Inserimento dell'art. 8 bis nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di misure di sostegno per i lavoratori stagionali”;
- visto l'art. 8 *bis* della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, rubricato “Misure di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali”, che prevede l'istituzione di un'indennità provinciale per i lavoratori stagionali impegnati nei settori del turismo, degli stabilimenti termali, degli impianti a fune e, nelle aree del territorio provinciale a prevalente vocazione turistica, del commercio;
- visto il comma 5 dell'art. 8 bis sopra citato, che prevede che con deliberazione della Giunta provinciale siano stabiliti:
 - a) i criteri di concessione e gli importi dell'indennità, tenendo conto dei familiari fiscalmente a carico del lavoratore;
 - b) la specificazione dei codici Ateco delle attività rientranti nei settori del turismo, degli stabilimenti termali, degli impianti a fune e, nelle aree del territorio provinciale a prevalente vocazione turistica, del commercio;
 - c) l'individuazione di compatibilità e incompatibilità ulteriori rispetto a quelle indicate al comma 3 dell'art. 8 bis citato;
 - d) ogni altra disposizione necessaria all'attuazione dell'intervento;
- visto l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplina l'intervento che riconosce un'indennità ai lavoratori stagionali;

- ritenuto opportuno rinviare ad una successiva deliberazione l'attuazione del comma 6 dell'art. 8 bis citato, nella parte in cui stabilisce che "Nell'ambito del documento degli interventi di politica del lavoro, l'Agenzia del lavoro organizza programmi di formazione e aggiornamento professionale per i beneficiari che permangono in condizione di inattività per salvaguardarne le esperienze, le competenze e la continuità lavorativa nei rispettivi comparti di attività", prevedendo "un incremento della misura per i lavoratori che concludono i programmi organizzati ai sensi di questo comma";
- ritenuto, per la particolare situazione di urgenza, in considerazione della finalità che si pone l'intervento e della necessità di consentire il celere avvio della misura di sostegno al reddito per lavoratori stagionali, di prescindere dall'acquisizione preventiva dei pareri di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016 - nel frattempo comunque richiesti - demandando tale esame ad avvenuta approvazione dello stesso;
- visto l'art. 56 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi" e l'Allegato 4/2 dello stesso;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare sulla base delle motivazioni esposte in premessa, ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 e ss.mm.ii., i criteri di concessione dell'indennità provinciale per lavoratori stagionali, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di individuare Agenzia del lavoro quale struttura competente dell'attuazione della misura di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali di cui al punto 1;
3. di definire in euro 18.200.000,00 le risorse complessivamente disponibili per la misura di cui al punto 1;
4. di assegnare, per quanto indicato in premessa e tenuto conto dell'esigibilità della spesa, all'Agenzia del Lavoro la somma di euro 18.200.000,00 impegnando le relative risorse sul capitolo 408018 dell'esercizio finanziario 2021;
5. di erogare la somma di cui al precedente punto 3) mediante versamento alla tesoreria dell'Agenzia del lavoro in relazione a fabbisogni di cassa presentati in via anticipata e compatibilmente con la possibilità di disporre le erogazioni medesime tenuto conto delle disponibilità di cassa;
6. di rinviare ad una successiva deliberazione l'attuazione del comma 6 dell'art. 8 bis citato, nella parte in cui stabilisce che "Nell'ambito del documento degli interventi di politica del lavoro, l'Agenzia del lavoro organizza programmi di formazione e aggiornamento professionale per i beneficiari che permangono in condizione di inattività per salvaguardarne le esperienze, le competenze e la continuità lavorativa nei rispettivi comparti di attività", prevedendo "un incremento della misura per i lavoratori che concludono i programmi organizzati";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 12:43

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 All A - scheda intervento

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Allegato A



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

INDENNITÀ PROVINCIALE PER LAVORATORI STAGIONALI

**CRITERI E MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI UN'INDENNITÀ
UNA TANTUM PROVINCIALE AI LAVORATORI STAGIONALI DI CUI
ALL'ART. 8 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE
N. 3 DI DATA 13 MAGGIO 2020, così come introdotto dalla Legge
provinciale 17 maggio 2021, n. 7 “Prime misure 2021 connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente
variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di
Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023”**

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1 In attuazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale n. 3 di data 13 maggio 2020, così come introdotto dalla legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7 recante "Prime misure 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023", le presenti disposizioni stabiliscono i criteri e le modalità per il riconoscimento di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori stagionali maggiormente esposti dal punto di vista economico alle conseguenze della pandemia.

2. SETTORI

2.1 L'intervento si applica ai lavoratori appartenenti ai seguenti settori:

- turismo, impianti a fune e degli stabilimenti termali aventi i codici Ateco riportati in Allegato 1.
- commercio al dettaglio (come da relativi codici Ateco riportati in Allegato 1) in località turistiche individuate in Allegato 2.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

3.1. Possono accedere all'intervento i lavoratori in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

- a) avere la residenza in provincia di Trento alla data del 18 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge provinciale n. 7 di data 17/05/2021;
- b) aver avuto un contratto di lavoro a tempo determinato o in somministrazione della durata non inferiore a 30 giorni, nei settori sopra riportati e in unità operative aventi sede in provincia di Trento, nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2019 e il 18 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge provinciale n. 7 di data 17/05/2021. E' incluso il lavoro intermittente a tempo determinato;
- c) aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro di cui alla lettera b) nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2019 e il 18 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge provinciale n. 7 di data 17/05/2021; per eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro si fa riferimento all'Allegato 3;
- d) non aver svolto attività lavorativa o aver avuto uno o più contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in qualsiasi settore, per una durata complessiva non superiore a 90 giorni nel periodo ricompreso tra il 1° novembre 2020 e il 30 aprile 2021. Sono esclusi il lavoro all'estero, le prestazioni occasionali di cui all'art. 54 bis del D.L. n. 50/2017 e il lavoro autonomo occasionale;
- e) non essere titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o non svolgere attività di lavoro autonomo alla data del 18 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge provinciale n. 7 di data 17/05/2021 ad eccezione del lavoro intermittente e del contratto di lavoro autonomo occasionale;
- f) non essere titolari di pensione diretta alla data del 18 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge provinciale n. 7 di data 17/05/2021;

- g) non essere titolari di prestazione integrativa della Naspi disposta dal Fondo di solidarietà territoriale del Trentino ai sensi dell'art. 8, comma 3 del Decreto interministeriale n. 103593 del 9 agosto 2019, alla data del 18 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge provinciale n. 7 di data 17/05/2021.

4. IMPORTO INDENNITÀ

4.1 L'importo dell'indennità è pari a:

- euro 1.500,00 una tantum per i lavoratori che nel periodo 1 novembre 2020 – 30 aprile 2021 non abbiano maturato alcuna giornata di lavoro;
- euro 1.000,00 una tantum per i lavoratori che nel periodo 1 novembre 2020 – 30 aprile 2021 siano stati occupati con uno o più contratti di lavoro della durata complessiva non superiore a 30 giornate;
- euro 800,00 una tantum per i lavoratori che nel periodo 1 novembre 2020 – 30 aprile 2021 siano stati occupati con uno o più contratti di lavoro della durata complessiva ricompresa tra 31 e 90 giorni.

4.2 Tali importi sono incrementati del 10 per cento in presenza di una o due persone fiscalmente a carico del lavoratore beneficiario dell'indennità, come risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. I medesimi importi sono incrementati del 15 per cento in presenza di tre o più persone fiscalmente a carico del lavoratore beneficiario dell'indennità, come risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

4.3 Condizione per il pagamento dell'indennità è l'indicazione, da parte del beneficiario, di un codice IBAN italiano.

5. CUMULABILITÀ DELLA PRESTAZIONE

5.1 L'indennità è cumulabile:

- con l'assegno ordinario di invalidità;
- con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- con lo svolgimento di attività come coltivatore diretto, iscritto alla sezione seconda dell'Archivio provinciale delle imprese agricole, purché il fatturato annuo dell'azienda agricola non superi euro 7.000,00;
- con l'Assegno unico provinciale richiesto ai sensi della deliberazione di Giunta Provinciale n. 301 del 26 febbraio 2021 (cd "attualizzazione");
- con altre prestazioni di sostegno al reddito nazionali o provinciali.

6. DEFINIZIONI E COMPUTO

6.1 Vengono fornite le seguenti definizioni ai fini del riconoscimento dell'indennità:

- per cessazione involontaria si intendono le casistiche di cui all'Allegato 3 della presente deliberazione;
- per calcolare i giorni di lavoro si computano tutti i giorni ricompresi tra la data di inizio e fine dei rapporti di lavoro; nel caso di lavoro intermittente si considerano solo le giornate effettivamente lavorate;
- per pensione diretta si intende la pensione diretta a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l'AGO, della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale);
- per svolgimento di attività di lavoro autonomo si intende:
 - a) essere titolari di impresa, iscritti alla gestione obbligatoria AGO dell'INPS;
 - b) essere soci di società di persone o capitali, purché iscritti alla gestione obbligatoria AGO dell' INPS;
 - c) essere professionisti iscritti o meno ad albo professionale.

7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

7.1. A pena di esclusione, la domanda deve essere presentata entro il giorno 31 agosto 2021 ore 12 am mediante piattaforma informatica messa a disposizione dalla Provincia.

7.2 Quale data di presentazione fa fede il giorno in cui la domanda viene acquisita dal sistema e viene creata apposita marca temporale di conferma. La domanda si considera presentata regolarmente, se il richiedente riceve dal sistema la relativa conferma.

8. PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ

8.1 L'Agenzia del Lavoro (AdL) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dell'indennità di cui ai presenti criteri. L'indennità è concessa entro 70 giorni dalla data di ricevimento della domanda ed erogata da parte della struttura provinciale competente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

8.2. L'indennità prevista dai presenti criteri è concessa nei limiti delle risorse disponibili, secondo il criterio cronologico.

8.3 Le comunicazioni relative al procedimento amministrativo per il riconoscimento ed erogazione delle indennità potranno essere effettuate in via telematica, anche mediante

l'utilizzo della piattaforma informatica, ovvero tramite altre modalità di comunicazione previste dalla normativa in presenza di rilevante numero di destinatari.

9. OBBLIGHI

9.1. Il lavoratore richiedente l'indennità, in sede di domanda, si impegna ad accettare ogni controllo.

10. ATTIVITÀ DI CONTROLLO EX POST

10.1. La struttura provinciale competente, successivamente all'erogazione dell'indennità, procede, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda.

ALLEGATO 1

Codici Ateco settore del turismo e degli stabilimenti termali

Codice	Descrizione
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca
49.32.10	Trasporto con taxi
49.32.20	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39.09	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
77.21.01	Noleggio di biciclette
77.21.02	Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
77.21.09	Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi

86.90.29	Altre attività paramediche indipendenti nca
93.11.10	Gestione di stadi
93.11.20	Gestione di piscine
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca
93.12.00	Attività di club sportivi
93.13.00	Gestione di palestre
93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.91	Ricarica di bombole per attività subacquee
93.19.92	Attività delle guide alpine
93.19.99	Altre attività sportive nca
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10	Discoteche, sale da ballo, night-club e simili
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
96.01.10	Attività delle lavanderie industriali
96.01.20	Altre lavanderie, tintorie
96.02.01	Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20	Stabilimenti termali

Codici Ateco degli impianti a fune

Codice	Descrizione
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano

Codici Ateco del settore commercio al dettaglio

Codice	Descrizione
47.11.10	Ipermercati
47.11.20	Supermercati
47.11.30	Discount di alimentari
47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.21.01	Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
47.21.02	Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata

47.22.00	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
47.23.00	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.24.10	Commercio al dettaglio di pane
47.24.20	Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria
47.25.00	Commercio al dettaglio di bevande
47.26.00	Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
47.29.10	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47.29.20	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
47.29.30	Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
47.29.90	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
47.30.00	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
47.41.00	Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
47.42.00	Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
47.43.00	Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.52.10	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
47.52.20	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.52.30	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
47.52.40	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.30	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.50	Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.61.00	Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.62.10	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.62.20	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64.10	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.65.00	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.20	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.73.10	Farmacie
47.73.20	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
47.74.00	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.75.10	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
47.75.20	Erboristerie
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.76.20	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.20	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.40	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.60	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.93	Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofruttilicoli
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detersivi per qualsiasi uso
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria

47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.91.10	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
47.91.20	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
47.91.30	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
47.99.20	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

ALLEGATO 2

Le zone a vocazione turistica sono:

Capriana - Carano - Castello-Molina di Fiemme - Cavalese - Daiano - Panchià - Predazzo - Tesero - Valfloriana - Varena - Ziano di Fiemme - Canal San Bovo - Primiero-San Martino di Castrozza - Imer - Mezzano - Sagron Mis - Bieno - Castello Tesino - Cinte Tesino - Pieve Tesino - Altopiano della Vigolana (limitatamente all'ex comune di Vattaro) - Baselga di Piné - Bedollo - Calceranica al Lago - Caldonazzo - Levico Terme - Palù del Fersina - Tenna - Vignola-Falesina - Amblar-Don - Cavareno - Predaia (limitatamente agli ex comuni di Coredo e Smarano) - Fondo - Malosco - Romeno - Ronzone - Ruffrè - Sarnonico - Sfruz - Caldes - Cavizzana - Commezzadura - Croviana - Dimaro Folgarida - Malè - Mezzana - Ossana - Peio - Pellizzano - Rabbi - Terzolas - Vermiglio – Bocenago - Sella Giudicarie (limitatamente all'ex comune di Breguzzo) - Caderzone – Carisolo - Comano Terme - Valdaone (limitatamente all'ex comune di Daone) - Porte di Rendena - Giustino - Massimeno - Pelugo - Pinzolo - Tre Ville (limitatamente all'ex comune di Ragoli) - San Lorenzo Dorsino (limitatamente all'ex comune di San Lorenzo in Banale) - Spiazzo - Stenico - Strembo - Arco - Drena – Dro - Ledro - Nago Torbole - Riva del Garda - Tenno - Brentonico - Ronzo Chienis - Campitello di Fassa - Canazei - Mazzin - Moena - San Giovanni di Fassa (Sèn Jan di Fassa) - Soraga - Folgaria - Lavarone – Luserna/Lusern - Andalo - Cavedago – Fai della Paganella - Molveno - Spormaggiore - Garniga Terme - Pergine Valsugana (limitatamente ai comuni catastali di Castagnè, Canale e Ischia, che comprendono le frazioni di Canale, San Cristoforo, Ischia, Valcanover, Santa Caterina e San Vito) - Madruzzo (limitatamente alla frazione Sarche).

ALLEGATO 3

Motivi di cessazione

I motivi di cessazione che danno titolo alla presentazione della domanda sono di seguito elencati.

Descrizione
CESSAZIONE ATTIVITA'
LICenziAMENTO COLLETTIVO
LICenziAMENTO GIUSTA CAUSA
LICenziAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
LICenziAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO
MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA
MODIFICA DEL TERMINE INIZIALMENTE FISSATO
RISOLUZIONE CONSENSUALE EX ART. 14, C. 3 DL 104/2020 O AI SENSI DELL'ART. 7 LEGGE 604/1966
DIMISSIONI GIUSTA CAUSA
DIMISSIONI LAVORATRICE MADRE IN PERIODO PROTETTO
FINE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
FINE CONTRATTO INTERMITTENTE A TEMPO DETERMINATO